

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69

del 2.3.2004

O G G E T T O

Tribunale di Molfetta. Citazione ad istanza della "SAD di Rega R. & C. snc" c/ Comune di Molfetta per risarcimento danni derivati da mancata custodia del cantiere dell'immobile comunale "Lazzaretto" ex Casina Capelluti.

L'anno duemilaquattro, il giorno due del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 5.3.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 03.02.2004, con prot. n.9, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura degli Avv.ti Angelo Lo Vecchio Musti e Francesco Romanelli Pomes – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta – dalla “Sad di Rega R. & C. Snc” in persona del suo legale rappresentante c/ il Comune di Molfetta;
- L'attore assume che il Comune di Molfetta, con contratto n.6399 del 18.02.1998, e successivo atto di sottomissione del 17.05.2001, appaltava alla “Sad di Rega R. & C. Snc”, in qualità di capogruppo dell'ATI con l'impresa Imex Srl, i lavori di ristrutturazione e recupero conservativo e funzionale del Lazzaretto ex Casina Capelluti in Molfetta e che, l'art. 6 del relativo Capitolato Speciale d'Appalto (così come modificato dall'art. 188, n.1 del d.p.r. n.554/99) stabilisce al primo comma che *“la collaudazione dei lavori deve essere iniziata entro 30 giorni (e non più 60 gg., ndr) dalla data di ultimazione dei lavori”* ed al secondo comma che *“la collaudazione stessa deve essere conclusa entro 180 giorni dalla data di ultimazione lavori”*;
- Che, avendo ultimato i lavori in data 26.10.01, il collaudo degli stessi avrebbe dovuto avere inizio entro il 25.11.01, ed avrebbe dovuto concludersi entro il 24.04.02;
- Che solo in data 18.04.2003 veniva redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di presa in consegna dell'immobile comunale in parola, e che avendo nelle more provveduto l'attrice alla custodia del cantiere con personale alle sue dipendenze per un costo complessivo di € 49.220,00, calcolato sulla base del bollettino di informazione tecnica elenco prezzi dei materiali e delle opere dell'Associazione Regionale ingegneri e architetti di Puglia, ne ha chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministro dei Lavori Pubblici che pone a carico dell'appaltatore *“le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo”*;
- La citazione de qua è per l'udienza del **17 aprile 2004**, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della data dell'udienza di comparizione nei modi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., per ivi sentire dichiarare responsabile il Comune di Molfetta di tutti i danni derivanti dalla mancata custodia del cantiere dell'immobile “Lazzaretto” ex Casina Capelluti per il periodo compreso tra il 25.11.2001 ed il 18.04.2003 (data di consegna dei lavori), con la condanna dello stesso Ente al risarcimento in favore dell'istante dei danni dalla stessa subiti, pari ad € 49.220,00, oltre interessi come per legge, spese e competenze di causa;
- Ritenuto che l'azione spiegata dalla “Sad di Rega R. & C. Snc”, come legalmente rappresentata c/ il Comune di Molfetta è destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria la costituzione dell'Ente per la difesa delle ragioni del Comune stesso;

- Ritenuto a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'avv. Angelantonio De Palma da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
 - Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
 - Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;
- A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) A) per quanto in narrativa, di conferire all'Avv. Angelantonio De Palma, con studio in Molfetta, alla Via Pio XI n. 44/B, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, dalla “Sad di Rega R. & C. Snc”, come legalmente rappresentata c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché all'espressa dichiarazione che non vi sia in corso analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.106 del 07.03.2002).
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei mini tariffari in parcella (delibera di G.C. n. 266 del 21.04.1999) sicché le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.